

**Regolamento per gli interventi economici
e socio-economici dei servizi sociali
del Comune di Lucca**

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 5 aprile 2016

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Destinatari

TITOLO II - INTERVENTI

- Art. 4 - Tipologia degli interventi
- Art. 5 - Interventi ordinari: economici
- Art. 6 - Elenco principali interventi ordinari: economici
- Art. 7 - Interventi *extra*-ordinari: socio-economici
- Art. 8 - Interventi *extra*-ordinari. Possibili modalità di erogazione.
- Art. 9 - Elenco interventi *extra*-ordinari: socio-economici
- Art. 10 - Requisiti di accesso
- Art. 11 - Modalità di accesso
- Art. 12 - Criteri di valutazione
- Art. 13 - Presa in carico e *“Progetto di Assistenza Individualizzato”*
- Art. 14 - Commissione Tecnica Comunale
- Art. 15 - Istanza di riesame
- Art. 16 - Controlli e verifiche

TITOLO III - SERVIZI

- Art. 17 - Servizi a garanzia della tutela del minore
- Art. 18 - Servizi a garanzia della tutela del disabile
- Art. 19 - Servizi a garanzia della tutela dell'anziano autosufficiente e non autosufficiente
- Art. 20 - Strutture di accoglienza per adulti
- Art. 21 - Compartecipazione alla spesa dei servizi

TITOLO IV - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

- Art. 22 - Rinvio alla normativa regionale.
- Art. 23 - Interventi nei confronti degli anziani e dei soggetti non autosufficienti
- Art. 24 - Criteri per il calcolo del contributo per l'integrazione delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili. Finalità e destinatari
- Art. 25 - Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale
- Art. 26 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale
- Art. 27 - Interventi di sostegno socio-economico finalizzati all'integrazione del canone di locazione
- Art. 28 - Interventi di sostegno socio-economico finalizzati alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole
- Art. 29 - Interventi socio-economici

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 30 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art. 31 - Rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

Art. 32 - Regolamentazione di servizi

Art. 33 - Abrogazioni

Art. 34 - Rinvio

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali, le finalità e i requisiti di accesso relativi al sistema di contribuzione comunale nell'ambito dei servizi sociali, con riflessi indiretti anche sui servizi educativi e formativi del Comune di Lucca, nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione Europea, della Costituzione, delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti.

2. Il presente regolamento è emanato anche in ottemperanza all'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*), comma 1, della L. 241/1990 a tenore del quale: *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*.

Art. 2 - Obiettivi

1. Il sistema di contribuzione comunale nell'ambito dei servizi sociali persegue la finalità di passare *“dall'Assistenza all'Autonomia”*, favorendo e sostenendo il superamento delle situazioni di bisogno e/o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e di aggravamento e promuovendo, al contempo, il benessere psico-fisico.

2. Gli obiettivi trovano attuazione tramite interventi personalizzati e bandi specifici, concepiti nel pieno rispetto della dignità, delle differenze e degli stili di vita espressi dai singoli individui.

3. L'Amministrazione Comunale stabilisce e persegue gli obiettivi di sviluppo dei servizi sociali della città, sulla base dei bisogni del territorio.

4. Fermo restando quanto disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 206 del 16/12/2014 avente ad oggetto *“Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'Assistenza, a norma dell'articolo 13 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010*, il Comune di Lucca potrà stipulare specifici protocolli di intesa, con gli enti del terzo settore interessati, finalizzati alla raccolta di informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni

sociali loro erogate, onde migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali.

Art. 3 - Destinatari

1. I destinatari del presente Regolamento sono:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Lucca;
- b) gli stranieri e gli apolidi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
- c) i minori italiani o stranieri non residenti nel Comune di Lucca, che necessitano di primi interventi urgenti e indifferibili di tutela;
- d) le persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale, qualora si verifichi un'indifferibile ed urgente necessità sociale.

2. Nei casi previsti ai punti c) e d) il servizio sociale segnala immediatamente, e comunque nel minor tempo possibile, al Comune di residenza la situazione di difficoltà e concorda l'eventuale intervento addebitando la competenza economica a carico del medesimo Comune.

TITOLO II - INTERVENTI

Art. 4 - Tipologia degli interventi

1. Gli interventi sono di tipo ordinario: “*economici*”, di cui all'art. 5, nonché di tipo *extra-ordinario*: “*socio-economici*”, di cui all'art. 7.

Art. 5 - Interventi ordinari: economici

1. Gli interventi economici costituiscono un'integrazione al reddito e sono erogati esclusivamente attraverso bandi pubblici, adeguatamente diffusi tramite il sito istituzionale del Comune di Lucca: www.comune.lucca.it, l'Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e/o altri uffici con modalità di massima diffusione e di facile accessibilità per i cittadini.

Art. 6 - Elenco principali interventi ordinari: economici

1. Gli interventi economici sono, come da specifica normativa, principalmente i seguenti:
 1. bandi per l'assegnazione di contributi economici specifici e/o interventi economici di sostegno/integrazione al reddito;
 2. bandi per agevolare l'accesso ai servizi prima infanzia (0-3 anni);
 3. bando per agevolare l'accesso ai servizi di ristorazione e trasporto scolastici per la scuola dell'infanzia (3-6 anni), la scuola primaria (6-11 anni) e la scuola secondaria di primo grado (11-14 anni);
 4. bando per il diritto allo studio: denominato “*pacchetto scuola*”;
 5. bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione;

6. bando generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
 7. bandi per agevolazioni tariffarie, tra cui utenze acqua, gas, tassa rifiuti, ecc..
2. I requisiti e i criteri di accesso, di intervento e di erogazione, compresi i parametri di selezione e di valutazione, con riferimento agli interventi economici di sostegno al reddito, saranno determinati con Deliberazione della Giunta Comunale e sulla base di specifici bandi pubblici.

Art. 7 - Interventi *extra-ordinari*: socio-economici

1. Gli interventi di carattere socio-economico sono di tipo *extra-ordinario* e sono erogati ai cittadini, in carico al Servizio Sociale professionale, sulla base di un preciso, dettagliato e motivato progetto individuale, condiviso e concordato con il cittadino stesso.
2. Gli interventi s'intendono gestiti in modo da attivare, intorno al bisogno, sia la partecipazione dei familiari sia l'integrazione con altri settori e operatori, pubblici e/o privati, che cooperano nell'ambito sociale, socio-sanitario, educativo, abitativo, ecc., secondo il criterio di massima tempestività, semplificazione e snellimento procedimentale.
3. Le prestazioni economiche *extra-ordinarie*, di carattere temporaneo, possono integrare altre eventuali contribuzioni erogate da soggetti pubblici e/o privati che supportano le famiglie o i singoli in condizioni di indigenza; non costituiscono, pertanto, un diritto acquisito, hanno carattere integrativo e non sostitutivo di un reddito familiare.

Art. 8 - Interventi *extra-ordinari*. Possibili modalità di erogazione.

1. Gli interventi di sostegno socio-economico possono essere erogati anche in forme alternative, sotto forma di prestazioni di beni e/o servizi (es.: *voucher* lavoro, baratto amministrativo, ecc.).

Art. 9 - Elenco interventi *extra-ordinari*: socio-economici

1. Gli interventi di sostegno socio-economico sono organizzati secondo le seguenti tipologie di carattere generale:

a) interventi socio-economici finalizzati:

1. alla tutela dei minori;
2. a tutela degli anziani e degli adulti inabili;
3. a sostegno dell'indigenza;
4. all'integrazione del canone di locazione;
5. alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole;

b) servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

1. sostegno educativo;
2. affido familiare;

3. sostegno socio-educativo assistenziale per disabili;
4. tele-assistenza;
5. assistenza domiciliare in generale;

c) servizi residenziali e semi-residenziali

1. strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
2. strutture di accoglienza per adulti;
3. centro diurno per anziani ed adulti inabili;
4. strutture residenziali per anziani ed adulti inabili;

Art. 10 - Requisiti di accesso

1. Possono accedere agli interventi socio-economici *extra*-ordinari i cittadini che soddisfino necessariamente almeno i seguenti requisiti minimi ed essenziali:

- siano residenti nel Comune di Lucca, salvo quanto stabilito dagli artt. 27 e 29;
- abbiano sottoscritto il Progetto Assistenziale Individualizzato, condiviso con il Servizio Sociale Professionale;
- abbiano acquisito l'attestazione ISEE in corso di validità, secondo la normativa vigente;
- il patrimonio immobiliare, se posseduto, sia limitato esclusivamente alla casa di abitazione del nucleo, non di lusso, ad esclusione degli interventi a sostegno delle problematiche abitative.

Art. 11 - Modalità di accesso

1. L'accesso avviene, nella maggior parte dei casi, attraverso l'invio del cittadino al Servizio Sociale Professionale da parte del Segretariato Sociale, che ha effettuato un primo colloquio preliminare, su richiesta:

- a) del diretto interessato;
- b) da parte di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*;
- c) da parte di associazioni di volontariato e/o soggetti del Terzo Settore.

2. L'accesso ai servizi può avvenire, inoltre:

- d) su segnalazione di altri Servizi, di conoscenti, di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengono a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- e) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

3. Nei casi previsti alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del presente articolo i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

4. L'accertamento dello stato di bisogno, da parte dell'Assistente Sociale, comporta adeguate e comprovate analisi e/o verifiche delle condizioni oggettive e soggettive del cittadino e/o del suo nucleo familiare e parentale, nel rispetto della correttezza metodologica e della *privacy*.

Art. 12 - Criteri di valutazione

1. Nella valutazione della richiesta di intervento socio-economico l'Assistente Sociale proponente dovrà tener conto dei seguenti criteri generali:

- natura del bisogno;
- efficacia ed efficienza della prestazione rispetto agli obiettivi del progetto;
- eventuale condizione sociale e/o economica del nucleo familiare dell'interessato e dei familiari anche non conviventi, secondo quanto stabilito per ogni singolo intervento (art. 433 c.c. e segg.);
- eventuali altri *status* e/o condizioni.

Art. 13 - Presa in carico e "Progetto di Assistenza Individualizzato"

1. Il Servizio Sociale valuterà la presa in carico dei cittadini che hanno i requisiti d'accesso andando a formulare un "Progetto di Assistenza Individualizzato".

2. La presa in carico e la successiva verifica si articola nelle seguenti fasi:

- a) una prima fase di valutazione professionale svolta dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto che si effettua con più colloqui in diversi momenti e contesti; in questa sede si prevede anche la collaborazione dei familiari, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale, con la messa in rete, quindi, di tutte le forze disponibili per la risoluzione del problema;
- b) predisposizione e sottoscrizione del "Progetto di Assistenza Individualizzato" condiviso con il cittadino, ove possibile con il nucleo familiare, altri soggetti facenti parte dell'Ente Pubblico o associazioni di volontariato, i quali si impegneranno con precisi compiti, impegni e responsabilità dal parte della persona e/o i componenti del nucleo familiare, al fine di superare le condizioni di bisogno;
- c) verifica periodica degli impegni assunti dalla persona;
- d) verifica esiti dell'intervento.

3. L'intervento erogato può essere modificato o sospeso in relazione alle variazioni socio-economiche del cittadino nonché in relazione alle risorse di cui dispone l'Amministrazione Comunale.

4. Il progetto di presa in carico per persone che non hanno usufruito da almeno due anni di prestazione si considera concluso e, pertanto, la relativa pratica sarà automaticamente archiviata; in tal caso è necessaria la ridefinizione di un nuovo "Progetto di Assistenza Individualizzato" attraverso un nuovo colloquio con l'Ufficio del Segretariato Sociale.

Art. 14 - Commissione Tecnica Comunale

1. La domanda deve essere compilata sui moduli appositamente predisposti e reperibili presso i Distretti Sociali, l'Ufficio Casa, l'URP ovvero il sito istituzionale dell'ente. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale dovrà essere allegata l'adesione al Progetto da concordare e sottoscrivere con l'Assistente Sociale, potrà essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, spedita con raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune di Lucca o a mezzo PEC: *comune.lucca@postacert.toscana.it*.

2. La domanda, corredata dal Progetto concordato tra l'Assistente Sociale e il cittadino, sarà valutata dalla Commissione Tecnica entro 60 giorni dalla data di presentazione.

3. La Commissione Tecnica Comunale (CTC) valuta la domanda del cittadino, la proposta dell'Assistente Sociale, il Progetto Assistenziale Individualizzato e ogni altra documentazione utile, entro 60 giorni dalla data di presentazione ovvero entro 30 giorni in caso di urgenza assoluta. I componenti della Commissione Tecnica Comunale sono nominati con specifico provvedimento dirigenziale e sono, salvo possibilità di integrazione, i seguenti:

- Dirigente dei servizi sociali o suo delegato (Presidente);
- Funzionario e/o Funzionari della/e U.O./UU.OO. interessata/e;
- eventuale personale amministrativo interessato;
- ogni altra figura professionale necessaria alla migliore definizione del progetto Assistenziale Individualizzato.

4. La CTC adotta le decisioni in merito all'accettazione, alla sospensione ovvero al diniego del/i *Progetto/i di Assistenza Individualizzato/i* del/i cittadino/i, redigendo all'uopo un idoneo verbale. 5. Le decisioni dovranno essere comunicate agli interessati entro 30 giorni successivi alla data di riunione della CTC.

Art. 15 - Istanza di riesame

1. E' ammessa, da parte dell'interessato, istanza di riesame del provvedimento emanato entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta da parte dell'Amministrazione. Tale istanza deve essere indirizzata all'Ufficio dei Servizi Sociali e regolarmente protocollata.

2. Il Responsabile competente dovrà pronunciarsi sull'istanza di riesame, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della medesima; nel caso di decorso del periodo di 30 giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata il silenzio è da intendersi quale rigetto dell'istanza.

Art. 16 - Controlli e verifiche

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare accertamenti e/o controlli incrociati, con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli Organi competenti del Ministero delle

Finanze e/o dell'INPS, anche sulla base della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata e/o sul reale tenore di vita.

2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta e comporta automaticamente, *ex lege*, la decadenza dagli eventuali contributi e/o vantaggi economici già assegnati. Quindi, nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero di quanto corrisposto, resterà impregiudicata l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale e richiamate dal D.P.R. n. 445/2000.

3. E' fatta salva la possibilità che, tramite apposita Deliberazione di Giunta Comunale, sia previsto un controllo, tramite sorteggio casuale, per non meno del 10% degli interventi effettuati su un campione di almeno 100 cittadini interessati nell'arco di un anno.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 17 - Servizi a garanzia della tutela del minore

1. I servizi relativi alla tutela del minore, nello specifico: sostegno educativo, affido familiare e strutture semi-residenziali/residenziali, sono interventi previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia.

Art. 18 - Servizi a garanzia della tutela del disabile

1. I servizi relativi alla tutela del disabile, nello specifico: sostegno socio-educativo assistenziale e inserimento presso strutture semi-residenziali/residenziali, sono interventi previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia unitamente alla Convenzione Socio-Sanitaria, approvata dalla Conferenza Zonale dei Sindaci della Piana di Lucca e dall'Azienda USL 2 e sottoscritta in data 29 giugno 2015.

Art. 19 - Servizi a garanzia della tutela dell'anziano autosufficiente e non autosufficiente

1. I servizi relativi alla tutela dell'anziano autosufficiente e non autosufficiente, nello specifico: assistenza domiciliare diretta, assistenza domiciliare Alzheimer, inserimento presso strutture semi-residenziali/residenziali, sono interventi previsti dalla normativa di riferimento nazionale e regionale, a cui si rinvia unitamente alla Convenzione Socio-Sanitaria, approvata dalla Conferenza Zonale dei Sindaci della Piana di Lucca e dall'Azienda USL 2 e sottoscritta in data 29 giugno 2015.

Art. 20 - Strutture di accoglienza per adulti

1. Le strutture di accoglienza sono finalizzate a dare ospitalità temporanea a cittadini in stato di disagio socio-abitativo, al fine di favorirne l'inserimento nel tessuto sociale del territorio, attraverso una rete di servizi territoriali.
2. La gestione delle stesse può essere affidata ad Associazioni e/o Gruppi di Volontariato, regolarmente/i iscritti al Registro Regionale del Volontariato ovvero a Cooperative Sociali, aventi i requisiti previsti dalla Legge Nazionale e/o Regionale, nonché altri eventuali soggetti del Terzo Settore, sulla base di uno specifico progetto di gestione e tramite un'apposita convenzione, con la predisposizione dei protocolli e/o dei disciplinari tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Gestore.
3. Non rientrano in questa fattispecie i progetti particolari, quali lo SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), e/o altre forme di protezione internazionale.

Art. 21- Compartecipazione alla spesa dei servizi

1. I servizi erogati prevedono ordinariamente una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o eventuali familiari, meglio specificati nei singoli provvedimenti attuativi.
2. L'entità della compartecipazione alla spesa, così come definita sulla scorta di quanto delineato dal presente Regolamento, verrà individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo la normativa vigente.
3. In caso di inadempienza dell'interessato l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, oltrechè di rivalersi nelle forme di legge, anche di sospendere o annullare, a sua insindacabile e discrezionale valutazione, l'intervento/i e/o gli interventi concesso/i.

TITOLO IV - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Art. 22 - Rinvio alla normativa regionale

1. Fermo restando la vigenza e/o le successive eventuali modificazioni da parte della Regione Toscana si richiama il nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali della Regione Toscana e/o ogni altra vigente normativa in merito.

Art. 23 - Interventi nei confronti degli anziani e dei soggetti non autosufficienti

1. Fermo restando quanto richiamato dal precedente articolo si specificano i principali servizi comunali in materia di anziani e anziani non autosufficienti:

1) *Assistenza Domiciliare Indiretta*: si tratta di un contributo economico rivolto ai cittadini autosufficienti e non autosufficienti che, non essendo nel bisogno di

un'assistenza a domicilio, riescono, grazie ad una rete sociale di relazioni, ad organizzarsi autonomamente, seppur con difficoltà economiche. È un sostegno indiretto al mantenimento del *caregiver* dell'anziano o, comunque, del soggetto in difficoltà. L'importo del contributo riconosciuto viene quantificato dalla commissione tecnica, dopo un'attenta analisi della situazione reddituale dell'interessato e del nucleo familiare, oltre al valore ISEE standard/ordinario.

2) *Affido familiare per anziani*: il progetto nominato "*nonno in affido*" è rivolto ad anziani sia autosufficienti, con alcune difficoltà quotidiane, che non autosufficienti, con bisogni assistenziali più significativi; è una tipologia di affidamento familiare per gli anziani. La proposta consiste nell'inserimento dell'anziano nell'ambito di una famiglia affidataria, al fine di evitare e/o ritardare l'istituzionalizzazione, valorizzando l'aspetto relazionale. Il bisogno di socializzazione e di relazioni personali, che si rivelano vitali, suggerisce un sistema di aiuto reciproco sia in termini di tempo e di abilità sia in termini economici o di beni (casa), basato sul contesto familiare. Tale affido può essere modulato in diverse soluzioni in base alla progettualità del servizio sociale professionale.

Resta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire un'eventuale compartecipazione dell'anziano che usufruisce del servizio de quo, a favore del Comune di Lucca.

3) *Tele-assistenza*: consiste in un servizio telefonico rivolto ad anziani che funziona 24 ore su 24 per i cittadini (anziani soli, nuclei di anziani, anziani disabili gravi), con lo scopo di fornire una copertura assistenziale, mediante telefono, a favore di quei soggetti che, per l'età avanzata, le condizioni psico-fisiche, lo stato di solitudine, presentano situazioni di rischio potenziale rispetto al quale la struttura operativa della tele-assistenza costituisce un fattore di rassicurazione, di controllo e di garanzia per l'emergenza, al fine di mantenere i soggetti in difficoltà nella propria casa serenamente e in piena sicurezza. Il servizio viene attivato con la dotazione di un piccolo apparecchio, che viene collegato alla rete telefonica presso il proprio domicilio, capace di inviare un segnale di riconoscimento alla centrale di ascolto. I soggetti beneficiari di tale servizio sono tenuti al pagamento di una quota mensile, predeterminata nella misura massima di € 26,00, eventualmente soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice Istat. L'utente potrà richiedere l'esenzione da tale quota solo nel caso in cui il valore del proprio ISEE standard/ordinario rientri nel limite del trattamento minimo INPS per i lavoratori, oppure la riduzione del 50% del servizio nel caso in cui il valore del proprio ISEE standard/ordinario rientri nel limite del trattamento minimo INPS per i lavoratori sommato al valore dell'indennità di accompagnamento annuale. I valori sopra indicati vengono stabiliti annualmente dall'INPS con apposita circolare della Direzione centrale delle pensioni. La tariffa di quota mensile, come sopra indicata, potrà essere successivamente modificata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

4) *Progetto Tutor per anziani*: è un servizio rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni, con ridotti livelli di autonomia e in situazioni di solitudine; è un servizio di sostegno a domicilio leggero finalizzato a salvaguardare le capacità residue dell'anziano e monitorare il livello di autonomia, tramite un operatore presso l'abitazione dell'anziano per offrire compagnia e assistenza pratica nei bisogni quotidiani. Questo progetto potrà essere svolto in collaborazione con soggetti del terzo settore, tramite convenzione ad hoc con il Comune di Lucca. Gli utenti partecipano al costo del servizio sulla base del valore del proprio ISEE standard/ordinario, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., con metodo della progressione lineare, fino a copertura dell'intera tariffa, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{valore ISEE utente} - \text{quota esenzione iniziale}}{\text{soglia non esenzione} - \text{quota esenzione iniziale}} \times \text{contribuzione massima}$$

La quota di esenzione iniziale è pari al 125% della pensione minima INPS, e la quota di non esenzione è pari a quattro volte il valore dalla pensione minima INPS stabilite annualmente dall'INPS con apposita circolare della Direzione Centrale delle Pensioni.

Le tariffe di quota contribuzione (massima e minima) ai servizi sociali saranno adottate periodicamente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, così come con identico provvedimento collegiale potrà anche essere variata la formula di cui sopra.

5) *Servizi domiciliari e/o di supporto alla vita familiare e di relazione:*

a) *Assistenza Domiciliare Diretta per anziani*

L'assistenza domiciliare è l'insieme degli interventi diretti ad anziani o a nuclei familiari che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche, sociali e/o sanitarie. Il servizio ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o al proprio domicilio. Per tali finalità l'*Assistenza Domiciliare Diretta* prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari. Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane che versino in condizione di non autosufficienza può essere erogata l'*Assistenza Domiciliare Integrata*, comprensiva di assistenza infermieristica e riabilitativa a domicilio, erogata direttamente dai Servizi Sanitari Distrettuali dell'Azienda USL 2 di Lucca, rivolto ad anziani non autosufficienti nonché a soggetti portatori di handicap, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992.

I soggetti che beneficiano del servizio di *Assistenza Domiciliare Diretta* contribuiscono al costo del servizio sulla base del valore del proprio ISEE socio-sanitario, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., con il metodo della progressione lineare, fino a copertura dell'intera tariffa, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{valore ISEE utente} - \text{quota esenzione iniziale}}{\text{soglia non esenzione} - \text{quota esenzione iniziale}} \times \text{contribuzione massima}$$

La quota di esenzione iniziale è pari al 125% della pensione minima INPS, e la quota di non esenzione è pari a quattro volte il valore della pensione minima INPS stabilite annualmente dall'INPS con apposita circolare della Direzione centrale delle pensioni.

Le tariffe di quota contribuzione (massima e minima) ai servizi sociali saranno adottate periodicamente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, così come con identico provvedimento collegiale potrà anche essere variata la formula di cui sopra.

b) Assistenza Domiciliare Alzheimer per anziani

Il *servizio domiciliare* offre anche un'assistenza specializzata per i malati affetti da demenza senile e malattia di *Alzheimer*, in collaborazione con un soggetto del terzo settore specializzato, finalizzata a correggere i disturbi comportamentali con adeguate strategie assistenziali nonché a portare sostegno alle famiglie coinvolte.

I soggetti che beneficiano del servizio di *Assistenza Domiciliare Alzheimer* contribuiscono al costo del servizio sulla base del valore del proprio ISEE socio-sanitario, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., con il metodo della progressione lineare, fino a copertura dell'intera tariffa, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{valore ISEE utente} - \text{quota esenzione iniziale}}{\text{soglia non esenzione} - \text{quota esenzione iniziale}} \times \text{contribuzione massima}$$

La quota di esenzione iniziale è pari al 125% della pensione minima INPS, e la quota di non esenzione è pari a quattro volte il valore della pensione minima INPS stabilite annualmente dall'INPS con apposita circolare della Direzione centrale delle pensioni.

Le tariffe di quota contribuzione (massima e minima) ai servizi sociali saranno adottate periodicamente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, così come con identico provvedimento collegiale potrà anche essere variata la formula di cui sopra.

6) Servizi residenziali e semi-residenziali per anziani e adulti inabili:

a) Inserimento in un Centro Diurno per anziani e adulti inabili

Il centro diurno è un servizio organizzato per rispondere ai bisogni assistenziali di persone anziane prevalentemente non autosufficienti, adulti inabili riconosciuti con *handicap*, ai sensi della L. 104/92, soggetti portatori di handicap psico-fisico che non necessitano di riposo o permanenza a letto, soggetti che non necessitano di prestazioni prevalentemente sanitarie.

Tale servizio può integrare altri servizi di assistenza domiciliare ed è il luogo di cura della persona, di socializzazione e di promozione culturale. È gestito in modo da garantire l'integrazione socio-sanitaria fornendo prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate. Vengono predisposti specifici progetti nella prospettiva della riduzione del danno, della valorizzazione delle capacità residue e del possibile recupero funzionale e sociale.

Gli ospiti del centro diurno partecipano al costo del servizio sulla base del valore del proprio ISEE socio-sanitario, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., fino a copertura dell'intera tariffa di ricovero, ai pasti ed eventuale trasporto, con metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{valore ISEE utente} - \text{quota esenzione iniziale}}{\text{soglia non esenzione} - \text{quota esenzione iniziale}} \times \text{contribuzione massima}$$

La quota di esenzione iniziale è pari al 125% della pensione minima INPS, e la quota di non esenzione è pari a quattro volte il valore dalla pensione minima INPS stabilite annualmente dall'INPS con apposita circolare della Direzione centrale delle pensioni.

Le tariffe di quota contribuzione (massima e minima) ai servizi sociali saranno adottate periodicamente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, così come con identico provvedimento collegiale potrà anche essere variata la formula di cui sopra.

b) Inserimento in strutture residenziali per anziani e adulti inabili

Questo servizio offre la possibilità ai cittadini ultra sessantacinquenni, autosufficienti e non, di accedere alle strutture residenziali anche per periodi limitati nel tempo. Il servizio offre, oltre ai servizi generali interni, anche servizi di natura sociale e sanitaria di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione.

Sono promossi i contatti con i parenti e con la comunità locale per favorire il recupero di tutte le potenzialità psico-fisiche. Possono usufruire del servizio: *I)* anziani ultra sessantacinquenni, autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti nonché adulti inabili, che si trovino nell'impossibilità di permanere nel proprio domicilio, per motivi di salute o inabilità o per situazioni di grave disagio socio familiare. A favore di tali soggetti può essere disposta l'ospitalità permanente nei servizi residenziali; *II)* soggetti che necessitano di brevi periodi di ricovero, anche a seguito di dimissione ospedaliera, sia per far fronte a problematiche socio-assistenziali che per sostenere il nucleo familiare (ricovero di sollievo). In questi casi il ricovero deve avere carattere temporaneo.

L'ospite è tenuto al pagamento delle spese di ricovero in base al valore del proprio ISEE socio-sanitario residenziale, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., fino a copertura dell'intera tariffa di ricovero. L'utente può richiedere un contributo per l'integrazione della retta dei servizi resi.

A ciascun ospite di RSA spetterà una quota mensile per le proprie spese personali comunque non inferiore ad 1/5 della pensione minima INPS. Per gli ospiti di Case Famiglia e Mini Appartamenti, la quota mensile a disposizione per le spese personali (compresi i pasti) è attualmente di € 400 eventualmente modificabile con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 24 - Criteri per il calcolo del contributo per l'integrazione delle rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e adulti inabili. Finalità e destinatari.

1. *Descrizione dell'intervento:* *I)* con il termine "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, liquidato direttamente all'ente gestore nella misura della differenza tra il valore della quota sociale, come individuata dalla Giunta Comunale, e il *quantum* autonomamente sostenibile dall'utenza; *II)* in situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, la persona assistita può presentare, in qualsiasi momento, al servizio sociale competente, un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal servizio sociale territorialmente competente.

2. *Finalità:* il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire, alle persone anziane non autosufficienti o adulti inabili, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

3. *Destinatari*: destinatari del contributo in oggetto sono persone anziane e adulti inabili privi di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

4. *Impegni*: all'atto della richiesta di ammissione per il ricovero in RSA, nel caso di richiedenti non esenti, il servizio sociale convoca i parenti di primo grado e tenuti per legge all'obbligo degli alimenti, provvedendo ad informarli del loro obbligo alla contribuzione del costo del servizio. Gli stessi, in accordo con l'assistito, sono tenuti ad esprimere un impegno, scegliendo una tra le opzioni seguenti:

- a) impegno dei familiari a coprire eventuali morosità dell'assistito;
- b) impegno dell'assistito ad alienare/utilizzare eventuali beni mobili e/o beni mobili registrati o immobili, fermo restando il ricavato vincolato dal pagamento della retta;
- c) corresponsione di una cauzione pari a tre mensilità anticipate, da restituire in caso di dimissioni, o da incamerare a copertura di eventuali morosità, con obbligo di tornare a convocare i parenti, in caso di esaurimento del deposito cauzionale, per stabilire un nuovo impegno.

In caso di mancata contribuzione al costo del servizio, è onere del Comune procedere nei confronti dell'assistito e/o dei suoi aventi causa, per il recupero della morosità.

Art. 25 - Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale

1. Per i soggetti di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annuale, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale e/o totale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere all'ente il contributo integrativo attestando il valore ISEE allegando idonea dichiarazione relativa all'effettiva capacità netta di spesa personale. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento dell'intervento economico integrativo comunale.

3. Qualora, prima dell'inserimento presso la struttura, la persona assistita non avesse, per ragioni di urgenza motivate, la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si

configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora, al momento dell'inserimento presso la struttura, la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

Art. 26 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale, di cui all'articolo precedente, è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota utente, integrata da ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, così come di seguito quantificata:

a) il contributo dell'ente è pari alla differenza tra la quota sociale e la quota utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, calcolato *ex art.* 6, comma 3, D.P.C.M. 159/2013. Quale criterio ulteriore di selezione, *ex art.* 2, comma 1, D.P.C.M. 159/2013, per i soggetti titolari di spese o franchigie derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'allegato 3 D.P.C.M., il contributo dell'ente è ridotto di un importo pari alla franchigia stessa.

b) al fine di riservare le risorse disponibili ai casi di maggior bisogno l'Amministrazione Comunale, a partire da un patrimonio disponibile di € 10.000,00, diminuisce progressivamente in modo continuo il proprio intervento fino ad azzerarlo per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 40.000,00. Ciò significa che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore o uguale a € 40.000,00 saranno tenuti a pagare la retta massima. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, al netto del mutuo residuo, con esclusione della prima casa, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica della condizione economica. Resta salva la facoltà della Giunta Comunale di modificare successivamente la quantificazione delle soglie del patrimonio disponibile, così come i limiti minimi e massimi di cui sopra e la retta sociale.

2. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente comma 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

3. In caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione o pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Art. 27 - Interventi di sostegno socio-economico finalizzati all'integrazione del canone di locazione

1. In merito agli interventi di sostegno socio-economico finalizzati al sostegno del pagamento del canone di locazione, di cui all'art. 6, l'Amministrazione comunale prevede la concessione di contributi ad integrazione del canone di locazione e delle spese per la stipula di nuovi contratti di locazione a favore di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate sulla base di un progetto personalizzato predisposto a cura dell'Assistente Sociale di riferimento e concordato con il cittadino, al fine di favorire il passaggio *dall'assistenza all'autonomia*.

2. In ordine al comma precedente possono presentare domanda i soggetti che abbiano, da almeno due anni, la residenza anagrafica nel Comune di Lucca e siano titolari (loro stessi o un componente del nucleo familiare) di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi di legge, riferito all'alloggio in cui insiste la residenza, fatto salvo per chi si venga a trovare nelle condizioni previste per la morosità incolpevole. E' fatta salva, comunque, la facoltà dell'Ente di erogare interventi di emergenza a favore di persone temporaneamente presenti, ma pur sempre residenti, nel territorio comunale e che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi urgenti e indifferibili per legge, da motivare specificamente. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza e non sono erogabili in denaro direttamente all'utente, bensì al proprietario dell'immobile.

3. Sono esclusi dall'accesso ai contributi ad integrazione del canone di locazione e al contributo per la stipula di nuovi contratti di locazione:

- coloro che abbiano, nel proprio nucleo familiare, componenti titolari di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, così come previsto dalla L.R.T. n. 96/1996 e ss.mm.ii., in merito all'edilizia residenziale pubblica;
- gli assegnatari di un alloggio di edilizia pubblica popolare;
- i titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, ubicati nel territorio italiano o all'estero.

4. Il contributo ad integrazione del canone di locazione è erogabile per un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili, in modo da permettere l'inserimento del progetto sociale all'interno dello strumento principale ordinario del bando pubblico, ma, comunque, entro un termine tassativo, non derogabile, di due anni, fatti salvi limitati e marginali casi sociali, indifferibili ed urgenti, da motivare adeguatamente e dettagliatamente da parte dell'Assistente Sociale di riferimento.

5. L'importo è pari al contributo mensile erogato ai beneficiari collocati nella Fascia A della graduatoria del Bando *ex* L. n. 431/1998, considerando l'acconto e il saldo massimi liquidati.

6. A favore di nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate può essere concesso un contributo ad integrazione delle spese per la stipula di nuovi contratti di locazione, calcolato sul preventivo di spesa del locatore o sull'atto preliminare dell'agenzia immobiliare, per un contributo massimo di € 1.500,00.

7. Tale intervento può essere effettuato una sola volta nell'arco del biennio, per un massimo di due volte per utente/nucleo familiare e per una cifra complessiva massima di € 2.500,00.

Art. 28 - Interventi di sostegno socio-economico finalizzati alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole

1. Gli interventi di sostegno socio-economico finalizzati alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, previsti dall'art. 8, sono concessi dall'Amministrazione Comunale, in base ai fondi previsti annualmente dalla Regione Toscana e/o dallo Stato. I requisiti sono stabiliti direttamente dagli enti che prevedono l'intervento.

Art. 29 - Interventi socio-economici

1. Gli interventi socio-economici sono finalizzati al sostegno del nucleo familiare; l'Amministrazione Comunale prevede, su Progetto personalizzato predisposto a cura dell'Assistente Sociale di riferimento e concordato con il cittadino, l'erogazione di

contributi *extra-ordinari* economici o di servizi, al fine di favorire il passaggio *dall'assistenza all'autonomia*;

2. In relazione al comma precedente a tali interventi possono accedere – in via ordinaria – i soggetti che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Lucca da almeno dodici mesi. E' fatta salva, comunque, la facoltà dell'Ente di erogare interventi di emergenza a favore di cittadini, residenti, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi urgenti e indifferibili per legge, da motivare specificatamente da parte dell'Assistente Sociale di riferimento. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza.

3. L'intervento socio-economico su Progetto è erogabile per un periodo massimo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili, in modo da permettere l'inserimento del progetto sociale all'interno dello strumento principale ordinario del bando pubblico, ma, comunque, entro il termine tassativo e non derogabile di anni due, fatti salvi limitati e marginali casi sociali, indifferibili ed urgenti, da motivare adeguatamente e dettagliatamente da parte dell'Assistente Sociale di riferimento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 31 - Rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013

1. L'accertamento da parte della *"pubblica autorità competente in materia di servizi sociali"* dello stato di abbandono del coniuge non convivente [articolo 3, comma 3, lettera e), del DPCM. n. 159/13], dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere

residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del DPCM n. 159/13) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del d.p.c.m. n. 159/13) è effettuato:

- per i cittadini già in carico al servizio sociale la richiesta di attestazione dovrà essere presentata dalla persona interessata al servizio sociale competente con apposita istanza;
- per i cittadini non in carico al servizio sociale l'istanza dovrà essere presentata al servizio di segretariato sociale, che avrà cura di fissare un appuntamento ai fini dell'avvio dell'indagine sociale finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.

2. Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00, per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del DPCM. n. 159/2013) dovrà dichiarare

- l'assenza di conti correnti bancari o postali co-intestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
- l'assenza di proprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà del genitore;

3. La relazione sarà essere trasmessa al Dirigente del Settore Sociale, congiuntamente al modulo di attestazione adeguatamente compilato. Il Dirigente, qualora dalla valutazione svolta dal servizio sociale competente risulti la sussistenza della condizione di estraneità, procederà al rilascio della relativa attestazione.

4. L'attestazione dirigenziale avrà validità annuale e avrà valore unicamente ai fini del rilascio di nuova attestazione ISEE.

5. Nei casi in cui il servizio sociale competente, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, comunicherà alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.

Articolo 32 - Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 33 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, approvato con D.C.C. n. 191 del 19.11.2001 e ss.mm.ii., nonché ogni altro provvedimento incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Si applica la Convenzione Socio Sanitaria, così come approvata dalla Conferenza Zonale Integrata della Piana di Lucca e sottoscritta in data 29.06.2015, e relativi allegati, così come disciplinata e prevista dalle LL. 40 e 41/2005 e ss.mm.ii., in particolare le LL. 44 e 45/2014.
3. Si applicano altresì le Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 34 - Rinvio

1. La Giunta Comunale è competente in materia di redazione dei bandi-tipo (ed eventuali allegati) in relazione agli interventi economici ordinari, di cui all'art. 5.
2. I requisiti di accesso, di intervento, di assegnazione nonché i criteri di valutazione, in riferimento a tali interventi economici, saranno determinati con successiva Deliberazione della Giunta Comunale.
3. I bandi pubblici, che costituiscono, *lex specialis*, saranno poi emanati con apposita determinazione dirigenziale e il relativo procedimento sarà istruito dal Settore Sociale.
4. Gli interventi socio-economici *extra*-ordinari potranno essere erogati ai cittadini, in carico al Servizio Sociale professionale, sulla base di un preciso, dettagliato e motivato progetto individuale, condiviso e concordato con il cittadino stesso.
5. Sono di competenza della Giunta Comunale, in ossequio ai commi 1 e 2 del presente articolo, i bandi-tipo e relativi allegati nell'ambito delle materie che si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo: *prima infanzia; scuola, esenzione mensa e trasporto; pacchetto scuola; contributi ad integrazione del canone di locazione; assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; agevolazioni utenze; contributi economici ordinari; altre ed eventuali materie di spettanza .*